

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Art.1

Oggetto e Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'Ordinamento Statale, nel rispetto della normativa e dello Statuto Comunale, l'attività di Assistenza Economica (A.E.) ai Cittadini e ai destinatari degli interventi socio-assistenziali individuati dalla L.R. 22/86 e successive modifiche ed integrazioni.

La disciplina attua la normativa regionale vigente in materia di assistenza e si prefigge lo scopo di razionalizzare il relativo procedimento amministrativo e di assicurare l'uniformità degli interventi assistenziali attraverso la fissazione di appositi criteri e modalità per la determinazione dei contributi, in relazione all'indigenza dei richiedenti.

Il Comune di Militello in Val di Catania provvede ad erogare il servizio di assistenza economica, intesa come intervento assistenziale in favore di persone e/o di nuclei familiari che versano, per qualsiasi causa, in condizione di disagio economico, come previsto dall'articolo 3 della L.R. n° 22/86, dal regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio - assistenziali emanato con D.P.R.S. del 28/05/87, dall'art. 3 della L.R. n° 1/79 e dall'art. 12 della L.R. n° 33/91, assumendo quale strumento prioritario "l'assegno economico per servizi a favore della collettività" di cui al successivo art. 15.

Tutti gli interventi, così come articolati nel presente Regolamento, previsti dall'Amministrazione Comunale sono rivolti al superamento di ogni situazione di disagio sociale.

Art. 2

Fruitori

Possono usufruire di A.E. (Assistenza Economica) i residenti nel Comune da oltre un anno, (D.P. 28/05/1987 Regolamento tipo L.R. 22/86) ad eccezione degli utenti stranieri (che non rientrano nei termini previsti dal presente regolamento - L.R. 22/86) che versano in particolare stato d'indigenza economica e/o per cause non imputabili alla loro volontà, siano nell'impossibilità di svolgere lavoro proficuo.

L'intervento di A.E. rimane, comunque, subordinato alla effettiva disponibilità finanziaria dell'A.C..

I cittadini instaureranno rapporti con l'A.C. per il tramite dell'Ufficio Politiche Sociali, che avrà cura di dare ampia divulgazione delle possibili forme assistenziali.

Art.3

Tipologia di assistenza

Possono essere erogate forme di assistenza ordinaria e straordinaria.

L'intervento ordinario può avere forma continuativa.

L'intervento straordinario ha esclusivo carattere occasionale, riconosciuto nella forma di "una tantum".

La concessione dell'assistenza economica, a prescindere dalla forma ordinaria o straordinaria, è data sulla scorta della relazione tecnica dell'assistente sociale e con delibera di Giunta Comunale.

Approvato deliberazione di C.C. n. 87 del 30-10-1999

Art.4

Modalità di accesso al contributo

Gli interessati dovranno avanzare istanza, per il tramite di apposito modulo, presso l'Ufficio Politiche Sociali. Tale istanza dovrà essere ripetuta ogni volta che l'utente rivolge nuova richiesta di intervento e comunque non più di una volta all'anno.

Art.5

Documentazione

Il Cittadino richiedente oltre alla compilazione del modulo deve produrre la seguente documentazione, che potrà anche essere sostituita da atto notorio:

- 1) Ricevuta del canone di locazione;
- 2) Dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare;
- 3) Certificato di invalidità (qualora in ambito familiare ci siano invalidi);
- 4) Estratto storico di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età lavorativa;
- 5) Certificato di detenzione o dimissione dal carcere;
- 6) Certificato medico (qualora ricorrano condizioni di salute particolarmente precarie);
- 7) Busta paga dell'ultimo stipendio, ricevuta di pensione o dichiarazione del datore di lavoro di tutti i componenti il nucleo titolari di reddito;
- 8) Sentenza di separazione o divorzio con provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art.6

Accertamento dei requisiti

L'accertamento sarà: 1) Diretto: attraverso visita domiciliare dell'assistente sociale, volta a rilevare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare; 2) Indiretto: attraverso accertamenti a mezzo dei VV.UU. e dagli uffici competenti, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il servizio sociale entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda, dovrà dare corso alla pratica e produrre relativa proposta di intervento.

L'ufficio preposto all'A.E. provvederà ad effettuare il controllo e il riscontro amministrativo degli atti pervenuti, provvedendo all'inoltro per l'adozione dell'atto.

In ogni caso l'intervento complessivo dovrà concludersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 2, L.R. 10/91.

Art.7

Definizione di minimo vitale

E' da intendersi minimo vitale il livello di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita individuali e familiari.

Lo stato di bisogno si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto del minimo vitale ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo.

Art.8

Definizione di reddito

Si considera reddito tutto ciò che si configura come introito scaturente da:

- 1) Pensione, lavoro (anche saltuario);
- 2) Redditi patrimoniali;
- 3) Assegni di mantenimento per i coniugi separati;
- 4) Qualunque altro reddito anche se fiscalmente non rilevante;

Il reddito preso in considerazione nell'applicazione del parametro del minimo è quello:

- 1) del solo interessato, qualora non avesse altro familiare a carico;
- 2) di tutti i componenti il nucleo familiare;

Si intendono a carico dell'assistito;

- 1) Il coniuge che vive di fatto nel nucleo familiare;
- 2) I figli minori che rientrano nella fascia dell'obbligo scolastico o studenti (che possono dimostrare, tramite certificazione di frequenza ad istituti superiori o universitari) o figli inabili al lavoro;
- 3) Tutti i conviventi. (

Art.9

Entità del sussidio

L'entità del sussidio sarà commisurato sulla base del minimo vitale, corrispondente alla pensione minima INPS dei lavoratori dipendenti, annualmente aggiornata all'indice ISTAT e calcolata in base alla tabella riportata (secondo D.P. 28/05/87 Regolamento della Regione siciliana)

- Capo famiglia	75% del Minimo vitale
- Coniuge a carico	25% " " "
- Familiari a carico da 0 a 14 anni	35% " " "
- Altri familiari a carico	15% " " "
ESEMPIO TIPO	
Nucleo di 5 persone	
- Capo famiglia	75% del Minimo vitale
- Coniuge a carico	25% " " "
- Figlio minore anni 14	35% " " "
- 2 altri	15% " " "

TOTALE

Dal totale detrarre i redditi accertati o dichiarati dai componenti il nucleo in età lavorativa (mod. 740, Assegno di mantenimento ecc...)

NUCLEO DI UNA PERSONA

- Capo famiglia

75% Minimo vitale detratto l'eventuale reddito dichiarato o accertato

NUCLEO DI 2 PERSONE

- Capo famiglia più Coniuge
- 75% Minimo vitale per il C.F. aggiunto 25% Minimo vitale per il coniuge detratto l'eventuale reddito dichiarato o accertato

NUCLEO DI 2 PERSONE

- Capo famiglia più figlio (inferiore a 14 anni)
- 75% Minimo vitale per il C.F. aggiunto il 35% Minimo vitale per il figlio detratto l'eventuale reddito dichiarato o accertato.

A tale calcolo si aggiunge la quota per il canone sociale, se comprovata da ricevuta d'affitto, la cui somma sarà determinata secondo le normative vigenti.

Art.10

Assistenza continuativa

L'assistenza continuativa può essere concessa annualmente con revisione trimestrale, esclusivamente ai cittadini che facciano richiesta e che siano residenti nel comune da oltre un anno. Si farà eccezione per gli utenti stranieri che non rientrano nei termini del presente regolamento. E' possibile accedere a tale beneficio soltanto se il richiedente dimostra di avere un reddito non superiore al minimo vitale, così come specificato nel presente regolamento e solo in seguito a dettagliata ed esauriente relazione dell'assistente sociale.

MOTIVI DI ESCLUSIONE DEL BENEFICIO:

- 1) Reddito superiore al Minimo vitale;
- 2) Nucleo familiare beneficiario di ricoveri in Istituto Educativo Assistenziale;
- 3) Quei nuclei i cui componenti non ottemperino all'obbligo scolastico;
- 4) Rifiuto di accogliere favorevolmente soluzioni assistenziali alternative a quelle economiche;
- 5) Proprietà di beni immobili oltre l'eventuale immobile ad uso abitativo;
- 6) Chi beneficia dei contributi previsti dalla Legge 23/12/98 n° 448, art. 65 (Finanziaria '99).

L'importo da erogare verrà stabilito secondo il criterio stabilito nell'art.8.

L'istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.

Art.11

Assistenza economica straordinaria

Si intende l'erogazione di un contributo straordinario che va ampiamente motivato e supportato da idonea documentazione, dal servizio sociale.

Tale beneficio deve essere erogato per situazioni di eccezionale gravità, che prescindono dalla volontà dei richiedenti, è rinnovabile in diversi esercizi finanziari nei limiti della disponibilità finanziaria dell'Ente.

Per i casi di malattia per i quali necessita l'urgente ricovero presso strutture ospedaliere fuori sede, laddove la patologia acuta o cronica come da richiesta del medico ospedaliero o universitario specialista per la patologia di cui è affetto il paziente non sia trattabile presso strutture sanitarie locali o richieda indagini specialistiche strumentali e terapie non in convenzione con il servizio sanitario Nazionale, si interviene, entro sette giorni, con un contributo straordinario la cui entità sarà stabilita in rapporto alle spese che il richiedente dovrà sostenere, ma che comunque non potrà superare i 1.500.000 (un milione e mezzo). Le spese sostenute dal richiedente dovranno essere successivamente ampiamente certificate o documentate anche dai suoi aventi causa.

Per tali finalità l'Amministrazione comunale dovrà riservare con apposita deliberazione una somma la cui entità sarà stabilita annualmente e che permetterà di anticipare il contributo nelle more che venga perfezionato e ultimato l'iter burocratico.

Art.12

Servizi alternative al ricovero

A seguito di esplicita richiesta dell'utente è possibile sostituire il ricovero a favore di minori di età non superiore a quella dell'obbligo scolastico, anziani, handicappati che non hanno requisiti per il ricovero in Istituto, che vivono in famiglia, con il sussidio economico.

Il sussidio è stabilito nella misura del 50% della spesa che l'A.C. affronterebbe per il ricovero.

Tale provvedimento si estende a minori, anziani e handicappati ricoverati da oltre un anno nelle strutture residenziali, mentre esclude minori sottoposti a provvedimenti da parte dell'A.G..

Art.13

Motivi dell'esclusione dell'assistenza

Non possono usufruire dell'A.E.:

- 1) I nuclei familiari che beneficiano di ricoveri in istituti assistenziali o per i propri figli;
- 2) I nuclei familiari il cui reddito complessivo superi il Minimo Vitale o che siano proprietari di immobili, o che risultano assistiti da altri Enti sino a coprire il Minimo Vitale;
- 3) I nuclei familiari ove risultino la presenza di parenti tenuti agli alimenti (art.433 c.c.) con reddito superiore a tre volte la fascia esente IRPEF ai sensi dell'art. 68 della L.R.n°22/86 come modificato dall'art.8 L.R. n°27/90;
- 4) I nuclei familiari che beneficiano di altre forme di assistenza da parte della pubblica Amministrazione a ricoprire il Minimo Vitale;
- 5) I nuclei familiari che non si impegnano a far ottemperare l'obbligo scolastico ai propri figli;
- 6) Chi beneficia dei contributi previsti dalla Legge 23/12/98 n° 448, art. 65 (Finanziaria '99).

Art.14

Incompatibilità

I beneficiari di assistenza economica non possono fruire di nessun'altra forma di assistenza.

Art.15

Assegno economico per servizi a favore della collettività

Le finalità assistenziali e di sostegno economico ai soggetti in difficoltà possono essere conseguiti dall'Amministrazione Comunale anche attraverso assegni economici da attribuire utilizzando i richiedenti (in relazione all'età, alla condizione fisica e allo stato di salute) in attività lavorative socialmente utile, previa predisposizione e approvazione, da parte dell'Amministrazione stessa di apposito progetto obiettivo. Tuttavia tale possibilità è esclusa per soggetti che assistono minori, anziani e portatori di handicap.

L'assegno economico per i servizi a favore della collettività consiste in una forma di impegno lavorativo di cittadini, temporaneamente sprovvisti di mezzi di sussistenza, privi di occupazione e assistibili ai sensi del presente regolamento.

I soggetti interessati, previa presentazione di regolare istanza, corredata dalla documentazione di cui all'art.5 del presente regolamento, potranno essere utilizzati dall'Amministrazione Comunale per svolgere servizi di utilità collettiva nei seguenti settori:

- a) pulizia, custodia;
- b) tutela e manutenzione di strutture pubbliche;

c) Prestazioni di servizi alle persone assistite dal Comune;

Le attività lavorative di cui ai precedenti commi non costituiranno rapporto di lavoro subordinato di carattere pubblico o privato, né a tempo determinato e non sono soggette ad IVA, in quanto occasionali e mirate ad una particolare forma di assistenza.

I soggetti ammessi al servizio stipuleranno con l'Amministrazione apposito protocollo/disciplinare di lavoro dal quale risulterà che in nessun caso le prestazioni potranno essere configurate come lavoro subordinato.

Per ogni nucleo familiare o nucleo di convivenza di tipo familiare, potrà essere avviato un solo componente maggiorenne e per un massimo di due turni nell'arco dell'anno.

L'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, su proposta del servizio sociale, potrà sospendere l'erogazione dei benefici economici mensili previsti dal presente articolo per il venir meno dei requisiti che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito oppure a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra.

L'immotivato ed ingiustificato rifiuto, da parte dei soggetti di cui al primo comma, di essere impiegati secondo quanto previsto dal presente articolo determina la sospensione dei trattamenti assistenziali ordinari eventualmente già accordati e, negli altri casi, l'impossibilità di accedere a tali trattamenti per il periodo di svolgimento del progetto di attività socialmente utili cui si riferisce il rifiuto.

L'assegno economico per servizi a favore della collettività è alternativo ad ogni altra forma di assistenza economica, ad eccezione dell'assistenza economica straordinaria prevista dal presente regolamento.

Art.16

Sostegno economico mediante interventi assistenziali in natura

In presenza delle condizioni e dei presupposti fissate dalle successive norme, si può dare corso agli interventi di assistenza economica a soggetti bisognosi mediante fornitura di generi alimentari, di vestiario, di suppellettili e di materiale vario.

Sotto l'aspetto giuridico gli interventi in natura di cui al precedente comma costituiscono una particolare forma di assistenza economica, la cui entità corrisponda all'incidenza finanziaria dei beni forniti a titolo assistenziale; L'assistenza in natura è alternativa ad altre forme di assistenza economica ad esclusione dell'assistenza economica straordinaria disciplinata dall'art. 11 del presente regolamento.

Art.17

Assistenza economica in natura a bisognosi

Il servizio sociale, con relazione motivata, qualora ritenga che il cittadino/nucleo familiare sia incapace di amministrare correttamente il contributo economico in denaro, può proporre, sempreché sussistono i requisiti di cui all'art. 9 del presente regolamento, la concessione di "buoni spesa" per l'acquisto di generi di prima necessità, secondo il tipo di fabbisogno accertato e comunque nell'ambito della tipologia merceologica e dei limiti di spesa sotto specificati:

- 1) Generi alimentari – ad esclusione di alcolici, superalcolici, vino e birra – nella misura massima di £100.000 mensile per il primo componente il nucleo familiare, aumentate di £ 50.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di £ 250.000;

- 2) Vestiario nella misura massima di £ 50.000 mensile per il primo componente, aumentate di £ 25.000 per ogni componente oltre il primo e comunque fino ad un massimo di £125.000 mensili per l'intero nucleo familiare.
- a) L'assistenza in natura, per entrambe le fattispecie merceologiche previste al precedente comma, soggiace al rispetto delle condizioni espressamente indicate all'art.9, fatta salva la condizione derogativa di cui al successivo comma.
- b) Possono accedere al servizio di cui ai precedenti commi anche i cittadini temporaneamente presenti nel territorio comunale i cittadini residenti che non abbiano ancora acquisito il domicilio di soccorso. In tal caso l'intervento assistenziale non potrà superare il periodo di mesi uno;
- c) Di norma, la fornitura dei generi di cui al precedente 1° comma viene operata mediante consegna al soggetto assistito di un buono di acquisto contenente l'indicazione dei prodotti da fornire e l'entità economica dell'intervento assistenziale, in conformità al provvedimento assunto dal competente organo dell'Ente.
- d) La predisposizione e la consegna dei buoni avvengono secondo le modalità procedurali fissate al successivo articolo.

Art.18

Modalità procedurali per l'attivazione dell'assistenza in natura

La fornitura dei generi previsti dal comma 1° del precedente articolo è ordinata a ditte locali prescelte dall'Amministrazione in base al criterio della maggiore offerta vantaggiosa. Il relativo ragguglio economico può essere acquisito, nel rispetto delle disposizioni di legge vigente in materia di forniture di beni:

- a) "alla bisogna", con riferimento ai prodotti che effettivamente l'Ente intende fornire;
- b) all'inizio dell'esercizio finanziario con riferimento ai beni di prima necessità che si presume possano essere acquisiti per attivare l'assistenza in natura e sulla base dei corrispondenti prezzi unitari.

La fornitura dei generi è ordinata alle ditte con buoni da staccarsi da un registro a doppia copia, firmati dal funzionario responsabile del settore competente per materia, in esecuzione del provvedimento con cui è stata disposto l'intervento assistenziale. L'Ente stesso si farà carico di consegnare i beni in natura al richiedente.

Ciascun buono deve indicare gli estremi del provvedimento con cui è stato disposto l'intervento assistenziale in natura, la ditta incaricata della fornitura, le generalità complete del soggetto assistito, la specificazione del capitolo del PEG su cui grava la relativa spesa.

La ditta prescelta, ad avvenuta consegna dei prodotti indicati nel buono, tratterrà quest'ultimo per allegarlo alla fattura che rimetterà all'Ente, per la relativa liquidazione, alla scadenza del mese di riferimento.

Per la fornitura al soggetto assistito di prodotti di particolare natura si può prescindere, con provvedimento motivato, dalla procedura di cui ai precedenti commi del presente articolo. In tal caso si procederà all'acquisto dei prodotti occorrenti, seguendo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art.19

Assistenza in natura di carattere urgente

In presenza di particolari circostanze e nei casi di emergenza, l'assistenza in natura può essere prestata a soggetti temporaneamente presenti nel comune. In tal caso, il provvedimento successivo

del beneficio dovrà fare espressa menzione delle condizioni di bisogno del richiedente, non diversamente ovviabili in relazione alle circostanze o all'emergenza accertati.
L'intervento assistenziale di cui al comma precedente viene disposto con provvedimento del Sindaco, anche in deroga alle procedure di cui al precedente articolo, fermo restando la responsabilità procedimentale del dipendente preposto al pertinente servizio.

Art.20

Assistenza Sanitaria

In osservanza alle disposizioni in materia di assistenza socio-sanitaria contenute nella normativa statale, l'Amministrazione Comunale interviene a favore degli aventi diritto, con la concessione di assistenza sanitaria.

Possono richiedere l'assistenza sanitaria per sé o per il proprio nucleo familiare i cittadini di cui all'art.1 del presente regolamento.

Detta assistenza è assicurata, fermo restando la disponibilità finanziaria, fino alla copertura del 50%.

Su proposta del servizio sociale, la Giunta Municipale delibera l'ammissione dell'assistenza sanitaria degli aventi diritto. Agli stessi sarà rilasciata apposita tessera individuale o per nucleo familiare da esibire alla USL o al farmacista.

Dovrà essere prodotta documentazione idonea per l'ottenimento del presente beneficio.

Art.21

Assistenza abitativa

I cittadini indigenti, i portatori di handicaps, che ne facciano richiesta specifica ai sensi dell'art.5, possono richiedere un contributo per assistenza abitativa.

Detta assistenza è assicurata, ferma restando la disponibilità economica, fino ad un massimo del 50% dell'importo annuo.

L'istanza, oltre che la regolare documentazione prevista per l'assistenza generale, deve essere corredata da copia del contratto di locazione registrato a termine di legge.

L'istanza dovrà essere presentate entro e non oltre il 30 Aprile di ogni anno.